

**Allegato A****Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di “LAZIOcrea S.p.A.”****Art. 1***(Oggetto dell'avviso)*

1. Il presente avviso ha ad oggetto la presentazione delle candidature ai fini della nomina da parte del Presidente della Regione dei componenti del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., composto da n. 3 componenti, di seguito denominato organo amministrativo.
2. I poteri e le funzioni di cui è investito l'organo amministrativo sono stabiliti dallo statuto della società e dalle norme di legge e sono esercitati nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dalla Regione Lazio nell'ambito della propria attività di controllo analogo.

**Art. 2***(Durata dell'incarico)*

1. La carica avrà scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2028.

**Art. 3***(Requisiti)*

1. I componenti dell'organo amministrativo sono individuati tra i candidati che presentino una comprovata esperienza e competenza in uno o più settori individuati dall'articolo 3, comma 1, dello statuto di LAZIO crea S.p.A. La comprovata esperienza e competenza deve derivare dall'aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio in uno o più dei settori di cui al precedente periodo svolgendo, anche alternativamente, le funzioni di:
  - amministratore di società a partecipazione pubblica e/o di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico, ovvero di enti e/o società private;
  - dirigente di società a partecipazione pubblica o di enti privati in controllo pubblico ovvero di enti pubblici o pubbliche amministrazioni;
  - professore ordinario o associato di università statali o non statali riconosciute in materie aventi attinenza con i settori operativi della società;

- avvocato, dottore commercialista, ingegnere o architetto.
2. I candidati non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile, ovvero in situazioni di inconferribilità o incompatibilità, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di consiglieri regionali o assessori in carica al momento della nomina e non debbono versare in alcun'altra fattispecie ostativa prevista dalla normativa statale e/o regionale vigente.

#### Art. 4

##### *(Valutazione)*

1. La verifica della ricevibilità delle domande pervenute e la valutazione dei candidati è effettuata da una apposita commissione costituita da tre componenti scelti tra i dirigenti regionali individuati con successivo atto del direttore generale. Il Presidente della commissione è individuato tra i direttori regionali/direttore generale e le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario regionale. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
2. La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati e, conseguentemente, non sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formazione di graduatorie di merito. L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione nei confronti dei candidati e, corrispondentemente, la presentazione della domanda non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina.
3. La valutazione della commissione è finalizzata all'individuazione della rosa di nominativi, in possesso dei requisiti di base di cui all'articolo 3, da sottoporre al Presidente della Regione, il quale individuerà i candidati ritenuti più idonei a ricoprire la carica mediante conferimento di incarico fiduciario *intuitu personae*, demandando alla competente direzione regionale i controlli relativi all'articolo 3, comma 2.

#### Art. 5

##### *(Compenso)*

1. Il compenso dell'organo amministrativo è determinato secondo quanto disposto dall'art. 11, commi 6 e 7, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dal regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18.

## Art. 6

*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. La candidatura dovrà essere presentata mediante apposita domanda, redatta in carta semplice compilando il format riportato nell'allegato "Modulo A", resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta. Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato un curriculum vitae, sottoscritto dall'interessato, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le capacità professionali e ogni altro elemento utile alla valutazione. Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
  - copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (non necessaria quando la domanda e la documentazione allegata sono firmati digitalmente);
  - le dichiarazioni sottoscritte in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art. 2382 del Codice civile, nonché le ulteriori dichiarazioni relative alle altre fattispecie ostative previste dalla normativa statale e/o regionale vigente (Moduli B e C).
2. La domanda, completa dei suddetti allegati, debitamente sottoscritta deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata esclusivamente al seguente indirizzo *entipubblici@pec.regione.lazio.it*, indicando obbligatoriamente nell'oggetto "*Domanda per la presentazione della candidatura ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di "LAZIOcrea S.p.A".*", entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
3. Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, perverranno dopo la scadenza dell'avviso. La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei termini suddetti della domanda dovuta a cause non imputabili all'amministrazione.

## Art. 7

*(Nomina)*

1. I componenti dell'organo amministrativo saranno nominati dal Presidente della Regione con proprio decreto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice civile. Nella scelta degli amministratori la Regione assicura il rispetto dell'equilibrio di genere secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente.

## Art. 8

*(Trattamento dati personali)*

1. I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dal regolamento UE 2016/679 recante “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”.
2. L’informatica sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, è allegata al presente avviso.

## Art. 9

*(Responsabile del procedimento)*

1. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area “Società controllate ed enti pubblici dipendenti” della Direzione regionale Ragioneria Generale - Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattando i seguenti recapiti: Dott.ssa Valeria Damiani (Responsabile del procedimento), tel. 0651685197, e-mail [vdamiani@regione.lazio.it](mailto:vdamiani@regione.lazio.it) .

Il Direttore della Direzione regionale  
Ragioneria Generale  
Dott. Marco Marafini